



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 settembre 2003 (11/09)
(OR. fr)**

**12245/1/03
REV 1**

CORDROGUE 79

NOTA

della:	Presidenza
al:	Gruppo orizzontale "Droga"
n. doc. prec.:	11599/03 CORDROGUE 76
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alla nuova droga sintetica 2C-T-7

(Progetto di) DECISIONE DEL CONSIGLIO
del (giorno/mese/anno)

relativa a misure di controllo e sanzioni penali
in relazione alla nuova droga sintetica 2C-T-7

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997 riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere dei 15 Stati membri espresso all'unanimità in sede di Gruppo orizzontale "Droga" del Consiglio,

vista l'iniziativa dell'Italia,

considerando quanto segue:

- (1) Una relazione sulla valutazione del rischio rappresentato dalla 2C-T-7 (2,5 dimetossi-4-(n)propiltiofenetilamina) è stata elaborata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 dell'azione comune 97/396/GAI, in occasione di una riunione convocata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) sotto gli auspici del suo comitato scientifico.
- (2) La 2C-T-7 non figura attualmente in nessuno degli elenchi contenuti nella convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

¹ GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

- (3) Attualmente, la 2C-T-7 è soggetta a controlli a norma della legislazione nazionale in materia di droga di quattro Stati membri.
- (4) La 2C-T-7 non ha alcun valore terapeutico o uso industriale.
- (5) La 2C-T-7 ha le caratteristiche strutturali delle fenetilamine associate ad attività stimolante allucinogena. È comparabile alle sostanze classificate negli elenchi della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, in particolare alla 2C-B (4-bromo-2,5 dimetossifenetilamina) - Allegato II. Alla 2C-T-7 non è stata ascritta alcuna intossicazione letale o non nella Comunità europea. Tuttavia la 2C-T-7 è un allucinogeno che comporta rischi potenziali comuni alle altre sostanze allucinogene soggette a controllo. Non si può pertanto escludere un rischio di tossicità acuta o cronica.
- (6) La 2C-T-7 è stata individuata in sei Stati membri dell'UE. Attualmente i 15 Stati membri non hanno registrato alcun caso di traffico internazionale. Nell'Unione europea non si registra una produzione o distribuzione di 2C-T-7 su larga scala. Un piccolo laboratorio coinvolto nella produzione di 2C-T-7 è stato posto sotto sequestro in uno Stato membro. Il precursore chimico principale della 2C-T-7 è disponibile in commercio.
- (7) Occorre che gli Stati membri sottopongano la 2C-T-7 a misure di controllo ed a sanzioni penali previste dalla loro legislazione nazionale, in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, per quanto attiene alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima,

DECIDE:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di sottoporre la 2C-T-7 (2,5 dimetossi-4-(n)propiltiofenetilamina) a misure di controllo ed a sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, per quanto attiene alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima.

Articolo 2

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma dell'azione comune 97/396/GAI gli Stati membri prendono le misure di cui all'articolo 1 della presente decisione entro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

Entro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le misure che sono state adottate.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Essa ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente